

Codice A1805A

D.D. 6 dicembre 2017, n. 4090

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi - Approvazione del "Progetto di gestione dell'asta Kant", presentato da Enel produzione S.p.A.

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

in capo ai gestori degli invasi sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

l'art. 21 nonies del d.p.g.r. 12/R del 2004 stabilisce che, per gli impianti che ricadono sulla stessa asta fluviale, il gestore è tenuto a coordinare le azioni previste attraverso la presentazione di un progetto di gestione integrato.

Considerato che:

con istanza pervenuta in data 27/12/2016 (ns. prot. n. 56395/A1805A), il proponente Enel produzione S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'approvazione da parte della Regione del "Progetto di gestione dell'asta Kant";

il progetto di gestione integrato presentato comprende i seguenti elementi strutturali:

- diga di Fedio, di cui è già stato predisposto lo specifico piano di gestione;
- bacino di compenso della centrale di Fedio in località S. Giacomo;
- vasca di carico della centrale di S. Giacomo;
- opere di presa ad acqua fluente;
- dissabbiatori.

ai sensi dell'art. 21-ter del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'autorità competente per l'espletamento del procedimento di approvazione dei progetti di gestione è il Settore regionale competente in materia di sbarramenti (Settore Difesa del Suolo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) e pertanto il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 06/03/2017, sono state effettuate la prima riunione della conferenza di servizi interna di cui all'art. 21 quater c. 2 del d.p.g.r. 12/R del 2004, e la prima riunione della conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

sulla base di quanto emerso nel corso delle suddette riunioni, sono state richieste al proponente, con nota prot. n. 21708/A1805A del 11/05/2017, integrazioni relative ad alcuni aspetti

tecnici ed ambientali del progetto di gestione, al fine di completare il quadro di riferimento ambientale del progetto ed escludere la presenza di eventuali criticità;

il proponente, con nota prot. n. 34571 del 20/10/2017, ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione integrativa;

in data 21/11/2017, sono state effettuate le riunioni conclusive della conferenza di servizi interna e della conferenza di servizi, al fine di esaminare le integrazioni pervenute e concludere l'istruttoria del progetto di gestione.

Preso atto che il presente progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004 e che il preventivo parere positivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza degli invasi e degli sbarramenti regionali, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del d.m. 30/06/2004, è da considerarsi rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del procedimento nell'ambito dei lavori della Conferenza.

Visti i pareri forniti dalle strutture regionali e dall'ARPA, ai sensi dell'art. 21 quater c. 2 del d.p.g.r. 12/R del 2004 (nota prot. n. 11007/A1816A del 06/03/2017 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, nota prot. n. 41782/A17000 del 27/11/2017 della Direzione regionale Agricoltura, nota prot. n. 28778/A16000 del 04/12/2017 della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, nota prot. n. 3793/A1601A del 10/02/2017 del Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali, nota prot. n. 100482 del 20/11/2017 dell'ARPA - Dipartimento di Cuneo), nonché quelli forniti dai soggetti portatori di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 (nota prot. n. 17757 del 06/03/2017 della Provincia di Cuneo).

Visti i verbali delle riunioni delle conferenze di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si ritiene quanto segue.

Il bacino del torrente Kant lambisce in piccola parte la ZPS IT 1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e a valle di esso si trova il SIC/ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte", istituiti ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000, ma considerato che la documentazione prodotta inerente alla caratterizzazione dei bacini e dei corsi d'acqua interessati, nonché alla disamina delle operazioni previste ai sensi del d.m. 30/06/2004, sia quelle potenzialmente attuabili sia quelle effettivamente attuate, risulta sufficientemente esaustiva, non si è proceduto con ulteriori valutazioni specifiche.

Ritenuto che per il materiale scavato in eventuali futuri interventi di manutenzione, si dovranno ottenere le prescritte autorizzazioni in materia di terre e rocce da scavo, secondo i disposti della normativa al momento vigente

Fermo restando le prescrizioni relative alla gestione del bacino di Fedio riportate nel relativo progetto di gestione, già approvato, si ritiene pertanto di approvare il presente progetto di gestione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nel dispositivo

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l. 241/1990 e s.m.i.;

visto il d.m. 30/06/2004;

vista la l.r. 25/2003 e sm.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

determina

di approvare il progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi denominato "Progetto di gestione dell'asta Kant", presentato da Enel produzione S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le presenti prescrizioni, dovrà essere trasmesso al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi con consegna di apposito programma di sintesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 12/R del 2004;
3. Il programma di sintesi che verrà trasmesso, rapportato all'entità dell'operazione descritta, dovrà approfondire gli aspetti relativi ai contenuti di cui all'art 3, c.3 e c.4 del d.m. 30/06/2004, non inseriti in precedenza nel progetto di gestione approvato per concreta impossibilità del gestore di fornire tali informazioni preventivamente rispetto al momento della programmazione e progettazione di una operazione;
4. Il proponente dovrà ripetere le analisi della vasca di carico di San Giacomo, per avere un aggiornamento dei risultati delle analisi condotte sul materiale sedimentato per la predisposizione del programma di sintesi. Per la redazione dello stesso sarà necessario fornire anche un dettaglio maggiore relativamente all'utilizzo delle prese sussidiarie per la minimizzazione degli impatti dovuti a delle operazioni di fluitazione;
5. Gli interventi manutentivi delle opere di cui trattasi (bacino di Fedio, vasca di carico di San Giacomo, bacino di compenso di San Giacomo, vasca di carico di Fedio) qualora interferenti con il torrente Kant e suoi tributari nei tratti pubblici e/o demaniali, potranno essere realizzati solo a seguito dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo ai sensi del r.d. 523/1904;
6. Per le previste operazioni di rimozione meccanica di sedimenti nei bacini svasati, configurandosi come interventi di estrazione del materiale litoide, dovrà essere rivolta specifica istanza per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale, al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi della d.g.r. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;
7. Non dovranno essere modificate le condizioni di concessione di derivazione esistenti;
8. Le operazioni previste nel presente progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (ai sensi del Codice Civile e dell'art. 21 del d.p.g.r.10/R del 2003); in tal senso dovranno essere avvisati con un congruo

anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzi della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svaso, sia da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti. In particolare, il gestore dell'invaso, per le utenze irrigue operanti nelle aree dell'asta del torrente Kant, dovrà fare riferimento al Consorzio Irrigazione Pioggia Demonte per quanto attiene alle modalità operative, alle modalità di comunicazione ed alle misure di mitigazione al fine di evitare interferenze negative;

9. Le operazioni previste nel presente progetto di gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 8/R del 2007 ("Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale"), ed alla d.g.r. 80-1651 del 28/02/2011 ("Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8), anche con riferimento allo specifico punto 2.6. In particolare pertanto le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno in alcun caso essere in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi" e con la connessa "sperimentazione di cui all'articolo 13 del regolamento 8/R/2007" e con il "Programma di monitoraggio" dell'efficacia dei rilasci in relazione agli obiettivi di tutela del corpo idrico, riportati dal PdGPo, previsto al punto 7 della d.g.r. 80-1651 del 28/02/2011;
10. Le operazioni previste nel presente progetto di gestione non dovranno influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla DIRETTIVA 2000/60/CE e dovranno essere compatibili con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (adottato con Deliberazione n. 1 del 24/02/2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 09/04/2010).). A tale proposito, il gestore dovrà porre particolare attenzione a regolare opportunamente le manovre che comportano la fluitazione di sedimenti, in funzione del regime idrologico del corpo idrico recettore al momento dell'attuazione delle manovre previste;
11. Il rilascio di sedimenti a valle delle dighe dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30/06/2004), e secondo i limiti del D.P.G.R. 12R/2004 e del d. lgs 152/2006 e s.m.i;
12. Dovranno essere limitate le interferenze con l'ittiofauna presente sia nell'asta del torrente Kant che nel torrente Stura di Demonte, recettore dell'intera asta. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica occorre attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. 75-2074 del 17/05/2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica;
13. Eventuali fluitazioni collegate ad interventi specifici dovranno essere adeguatamente programmate nelle tempistiche e nelle modalità, affinché non interferiscano quantomeno con i periodi riproduttivi delle specie tutelate dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (*Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Lethenteron zanandreaei*, *Leuciscus souffia*) e quindi non da fine ottobre a giugno; in alternativa sarà necessario che il Piano di sintesi sia sottoposto a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e sia inviato al soggetto gestore del Sito almeno 4 mesi prima delle previste operazioni;

14. Considerato che la specie ittica autoctona *Cottus gobio* (scazzone), tutelata dalla Direttiva HABITAT e presente sia nel tratto a monte che nel tratto a valle del bacino di Fedio, non è oggetto di interventi di ripopolamento, a differenza degli esemplari di trota fario, si raccomanda di operare sugli impianti con particolare attenzione per non comprometterne la permanenza nel bacino del torrente Kant;
15. In occasione di interventi che possano incrementare il trasporto solido nel torrente Kant, il Programma di sintesi dovrà precisare nel dettaglio le manovre sulle prese d'acqua che verranno attivate per diluire la torbidità e ridurre gli impatti sulla morfologia fluviale e sulla comunità biologica;
16. Si ritiene opportuno che il proponente segnali ai gestori degli impianti posti nella porzione di bacino dello Stura di Demonte a monte della confluenza tra il torrente Stura di Demonte e torrente Kant, le operazioni che possano generare un aumento di torbidità con la finalità di evitare interventi concomitanti;
17. L'inizio delle operazioni di svasso, che comportano effetti sulla fauna ittica del torrente Kant, dovrà inoltre essere comunicato – con almeno 10 giorni di anticipo – agli Enti competenti (ARPA e Comune), in particolare alla Provincia di Cuneo – Corpo di Polizia faunistico – ambientale, al fine di consentire i controlli del caso;
18. Al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di sfangamento dovranno essere effettuate alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, oppure la valutazione dei programmi di sintesi trasmessi, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta